II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 1 degli accordi di cooperazione conclusi con l'Algeria, il Marocco e la Tunisia

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 marzo 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli accordi di cooperazione con l'Algeria, il Marocco e la Tunisia, in appresso denominati «gli accordi», stabiliscono nel relativo protocollo n. 1 che l'importo globale degli aiuti della Comunità a favore di questi paesi è rispettivamente di 114, 130 e 95 milioni di UC, di cui 116 milioni costituiti da prestiti a condizioni speciali, 56 milioni costituiti da aiuti non rimborsabili e 167 milioni sotto forma di prestiti concessi dalla BEI sulle risorse proprie;

considerando che l'unità di conto applicabile nel quadro degli accordi è stata definita in una dichiarazione recepita nell'atto finale di detti accordi;

considerando che restano da precisare le modalità particolari di gestione degli aiuti non coperti dalle risorse proprie della Banca;

considerando che è opportuno stabilire le regole di gestione della cooperazione tecnica e finanziaria, determinare le procedure di orientamento, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'utilizzazione di questi ultimi;

considerando che è opportuno istituire un comitato dei rappresentanti degli Stati membri presso la Commissione;

considerando che in merito ai progetti di decisioni di finanziamento formulati dalla Banca per operazioni non coperte dalle risorse proprie è opportuno richiedere il parere di un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;

considerando che giova garantire l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca ai fini dell'applicazione degli accordi, e che pertanto è auspicabile che i comitati operanti presso la Commissione e presso la Banca abbiano, nella misura del possibile, la stessa composizione;

considerando che il 16 luglio 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'armonizzazione e sul coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In sede di esecuzione degli aiuti a favore dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia, la Commissione veglia all'applicazione della politica di aiuto definita dal Consiglio, nonché all'applicazione degli orientamenti generali che, in materia di cooperazione tecnica e finanziaria, sono stabiliti dai consigli di cooperazione in conformità dell'articolo 5 degli accordi e degli articoli 9 e 16 del relativo protocollo n.1.

Articolo 2

1. I fondi stanziati per il finanziamento degli aiuti non coperti dalle risorse proprie della Banca sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità.

2. La Commissione provvede direttamente alla gestione dei prestiti speciali nei settori dello sviluppo rurale e dell'infrastruttura sociale, nonché alla gestione degli aiuti non rimborsabili destinati a programmi od azioni di assistenza tecnica in qualsiasi settore.

La Commissione, a nome della Comunità, conferisce alla Banca un mandato generale per la gestione degli abbuoni d'interesse dei mutui sulle sue risorse proprie nonché per quella dei mutui speciali e delle operazioni di capitale a rischio nei settori industriali, energetico, minerario, turistico e delle infrastrutture economiche.

3. Le operazioni che rientrano nel mandato stabilito conformenente al paragrafo 2 sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio della Comunità. La Banca agisce secondo le procedure previste dal suo statuto, fatto salvo il disposto degli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Le condizioni particolari del mandato — in particolare le disposizioni relative ai movimenti di fondi e alla remunerazione del mandatario — costituiscono oggetto di una convenzione tra la Commissione e la Banca.

4. Il massimale delle somme che, in esecuzione del mandato, la Banca potrà impegnare nel corso dell' esercizio considerato è fissato annualmente. Esso può essere riveduto nel corso dell'esercizio.

Articolo 3

L'unità di conto utilizzata ai fini dell'applicazione del presente regolamento è quella risultante dalla dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 2 del protocollo n. 1, recepita nell'atto finale firmato contemporaneamente ai singoli accordi.

Articolo 4

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute dall'Algeria, dal Marocco e dalla Tunisia sul contenuto e sulle prospettive del loro piano di sviluppo, sugli obiettivi che tali paesi si sono fissati, nonché sui progetti, già noti, per il conseguimento di tali obiettivi.

La Commissione predispone tali informazioni in collaborazione con la Banca.

A loro volta, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli aiuti bilaterali concessi o previsti.

Inoltre la Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 6 i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali concessi o previsti a favore dell' Algeria, del Marocco e della Tunisia.

A tale fine, nonché ai fini dell'informazione degli Stati membri, essa raccoglie tutte le indicazioni utili sugli aiuti che siano previsti o concessi a favore degli Stati di cui trattasi dagli Stati membri, da istituzioni internazionali o da altre fonti.

Articolo 5

La posizione che la Comunità deve assumere per definire gli orientamenti degli aiuti in seno ai consigli di cooperazione, è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione formulata in stretta collaborazione con la Banca. In caso di disaccordo, quest' ultima rende nota la propria posizione in seno al Consiglio.

Articolo 6

1. È istituito presso la Commissione un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, in appresso denominato «comitato dell'articolo 6».

Il comitato dell'articolo 6 è presieduto da un rappresentante della Commissione, la quale provvede alle funzioni di segreteria.

Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato dell'articolo 6 (1).

3. Ai voti degli Stati membri, nell'ambito del comitato dell'articolo 6, è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

Il comitato dell'articolo 6 delibera a maggioranza di 41 voti.

Articolo 7

1. Il comitato dell'articolo 6 esprime il proprio parere sui progetti di decisioni di finanziamento e di

(1) Il regolamento interno dovrebbe prevedere la facoltà di consultare il comitato con procedura scritta.

programmi d'azione che gli sono presentate dalla Commissione.

2. I progetti di decisioni di finanziamento precisano in particolare la collocazione dei singoli progetti nel quadro delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati. Eventualmente esse indicano l'impiego che in questi paesi è stato riservato a precedenti aiuti della Comunità.

Esse comprendono in particolare le misure intese a favorire, conformemente all'articolo 12 del protocollo n. 1 degli accordi, la partecipazione delle imprese dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia all'esecuzione dei progetti.

La valutazione del comitato verte sulla conformità dei progetti alla politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, agli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dagli accordi ed agli orientamenti generali stabiliti dai consigli di cooperazione.

Articolo 8

I progetti di decisioni di finanziamento di cui all'articolo 7, corredate del parere del comitato dell'articolo 6, sono sottoposte alla decisione della Commissione.

Qualora la Commissione decida di scostarsi dal parere del comitato ovvero manchi un parere favorevole di quest'ultimo, la Commissione deve ritirare la proposta di finanziamento ovvero sottoporla, nel più breve termine, all'esame del Consiglio, che decide a maggioranza qualificata.

Articolo 9

1. I progetti di decisioni di finanziamento predisposte dalla Banca in esecuzione del mandato generale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono sottoposte al parere di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, in appresso denominato «comitato dell'articolo 9».

Il comitato dell'articolo 9 è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; la Banca provvede alle funzioni di segreteria.

Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante della Commissione, il quale espone il parere della propria istituzione in merito alle proposte di finanziamento presentate dalla Banca.

La valutazione del comitato e della Commissione verte sulla conformità dei progetti con riguardo alla politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, agli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dagli accordi ed agli orientamenti generali stabiliti dai consigli di cooperazione.

Inoltre il comitato è informato dalla Banca in merito ai prestiti non bonificati che essa prevede di accordare.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato dell'articolo 9 [1].

3. Ai voti degli Stati membri nel comitato dell'articolo 9 è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

4. Il comitato dell'articolo 9 delibera a maggioranza di 41 voti.

Articolo 10

1. Il documento col quale la Banca presenta al comitato dell'articolo 9 determinati progetti di decisioni di finanziamento, espone in particolare la collocazione del progetto nel quadro delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente la situazione degli aiuti rimborsabili accordati dalla Comunità.

2. Quando il comitato dell'articolo 9 e la Commissione esprimono parere favorevole su una richiesta di prestito bonificato, quest'ultima viene sottoposta alla decisione del consiglio d'amministrazione della Banca, il quale delibera conformemente alle disposizioni dello statuto della Banca.

In caso di parere sfavorevole del comitato dell'articolo 9 o in caso di parere negativo della Commissione, la Banca ritira la richiesta o chiede allo Stato membro che detiene la presidenza del comitato dell'articolo 9 di adire il Consiglio nel più breve termine [2].

3. Ove il comitato dell'articolo 9 e la Commissione esprimano parere favorevole su progetti di decisioni di finanziamento attraverso prestiti speciali o capitali di rischio, questa proposta è sottoposta alla decisione

---

[1] Il regolamento interno dovrebbe prevedere la facoltà di consultare il comitato mediante procedura scritta.

[2] La BEI desidera che questo capoverso sia sostituito dal seguente:

«In caso di parere sfavorevole del comitato dell'articolo 9 o in caso di parere negativo della Commissione, la Banca può decidere di ritirare la richiesta o di mantenerla. In quest'ultimo caso, la richiesta, corredata del parere motivato del comitato e del parere della Commissione, viene sottoposta alla decisione del consiglio d'amministrazione della Banca, il quale delibera conformemente alle disposizioni dello statuto della Banca».

del consiglio d'amministrazione della Banca, il quale delibera conformemente alle disposizioni dello statuto della Banca.

In caso di parere sfavorevole del comitato dell'articolo 9 o in caso di parere negativo della Commissione, la Banca ritira la proposta o chiede allo Stato membro che detiene la presidenza del comitato dell' articolo 9 di adire il Consiglio nel più breve termine.

4. Quando, in mancanza di parere favorevole del comitato dell'articolo 9 o in caso di parere negativo della Commissione, la questione è sottoposta al Consiglio in conformità dei paragrafi 2 e 3, la richiesta o la proposta della Banca è presentata al Consiglio corredata dei pareri motivati del comitato dell' articolo 9 e della Commissione (1).

Il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio decide di confermare la posizione adottata dal comitato dell'articolo 9 o dalla Commissione, la Banca ritira la sua proposta.

Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima mette in atto le procedure previste dal suo statuto.

(1) Formulazione richiesta dalla BEI affinché si tenga conto della posizione da essa assunta in merito al paragrafo 2:
«In quest'ultimo caso, la proposta della Banca è presentata al Consiglio, corredata dei pareri motivati del comitato dell'articolo 9 e della Commissione».

Articolo 11

1. La Commissione verifica le condizioni in cui gli aiuti della Comunità, alla cui gestione essa provvede, sono utilizzati dall'Algeria, dal Marocco e dalla Tunisia o dagli altri eventuali beneficiari.

2. Essa verifica inoltre, in stretta collaborazione con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, le condizioni in cui le realizzazioni finanziate con aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.

3. In occasione delle verifiche previste dai paragrafi 1 e 2, la Commissione esamina, unitamente alla Banca, in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità dell'articolo 5 degli accordi e degli articoli 9 e 16 del protocollo n. 1.

4. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito all'osservanza delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 12

Il presente regolamento è applicabile durante lo stesso periodo di applicazione del protocollo n. 1 degli accordi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE, CECA, Euratom) del Consiglio che introduce l'uso dell'unità di conto europea (UCE) nello statuto dei funzionari delle Comunità europee e nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, nonché in altri regolamenti del Consiglio applicabili ai funzionari, ex funzionari ed altri agenti delle Comunità

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 1° aprile 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, avanzata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968 (1), modificato da ultimo con regolamento (Euratom,

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.